



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RIETI

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI RIETI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dec. 32/2020

Viste le proprie disposizioni relative all'accesso al Palazzo di Giustizia di Rieti rese in data 1 luglio 2020, 9 luglio 2020, 4 agosto 2020 e 3 settembre 2020 in conseguenza della pandemia da COVID 19;

preso atto del negativo evolversi della pandemia e delle conseguenti misure adottate dal Governo che hanno imposto rilevanti limiti anche alla libertà di circolazione (cfr. DPCM in data 24/10/2020);

visto il D.L. 28/10/2020 n. 137 che, nel consentire in casi sempre più ampi il deposito telematico degli atti nonché la celebrazione delle udienze con forme che escludono la presenza fisica, ha implicitamente limitato la possibilità di frequentazione dei locali del tribunale da parte di soggetti non dipendenti del Ministero della Giustizia (avvocati, parti, cittadini), all'evidente fine di contenere i contagi;

ritenuto pertanto necessario precisare le misure già precedentemente adottate volte a disciplinare le modalità di accesso;

dispongono

- che l'accesso agli Uffici del Palazzo di Giustizia sia consentito solo previa misurazione della temperatura corporea che non deve essere superiore a 37,5° C;
- che tutti coloro che accedono al palazzo di Giustizia indossino la mascherina, provvedano ad igienizzare frequentemente le mani con l'uso dei dispenser a disposizione e mantengano la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- che coloro che non sono dipendenti del Ministero della Giustizia (avvocati, parti, cittadini) possano accedere solo con prenotazione per i servizi di cancelleria o per la partecipazione ad udienze o ad attività connesse all'esercizio dell'attività difensiva o connesse a funzioni di polizia giudiziaria, con l'obbligo di lasciare immediatamente i locali dopo aver compiuto l'attività;
- che nell'ipotesi in cui debbano essere svolte più attività nelle medesima giornata i locali vengano comunque lasciati se vi siano più di trenta minuti di distanza tra un'attività e l'altra con l'obbligo pertanto di un nuovo accesso;
- che i motivi dell'accesso al Palazzo vengano oralmente dichiarati alla Vigilanza affidando al dichiarante la responsabilità per l'eventuale non veridicità di quanto affermato;

- che in presenza di una molteplicità di accessi che determini pericolosi assembramenti, su segnalazione della Vigilanza, possa ordinarsi il blocco dell'accesso al palazzo e/o l'allontanamento delle "persone in eccesso";
- che l'elenco delle parti e dei difensori per ogni processo e per ogni giorno venga consegnato alla vigilanza per consentire la necessaria verifica dell'accesso;
- che l'accesso alle Cancellerie e alla Segreterie avvenga con prenotazione da effettuarsi on-line con il sistema Zucchetti elimina code, disponibile sul sito web di questi Uffici, e che in assenza di prenotazione non sarà possibile accedere ai relativi servizi;

Si riservano di rivalutare le accennate disposizioni ove si dovesse rendere necessario per garantire nel contempo sia la funzionalità dei servizi che il distanziamento sociale.

Si comunichi al COA di Rieti.

Si diffonda per conoscenza a tutto il personale, e si porti a conoscenza delle Guardie Giurate affinché ne curino l'adempimento.

Rieti, 3 novembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA